

Commissione che accetta il concetto della mia aggiunta; quindi non la sviluppo altrimenti.

Ma poichè ho la parola, onde non incomodare poi altra volta la Camera, ne profitto per pregare l'onorevole relatore della Commissione a dire se non sia possibile, nel caso che quest'articolo dovesse esser votato (salvo la questione degli anni, e quando fossero eliminate le proposte dell'onorevole Pecile, e dell'onorevole Lacava), l'adottare una redazione dell'articolo che racchiudesse il mio concetto.

Consentendosi ciò, non avrei difficoltà di accettare l'articolo, ritirando la mia versione.

CORBETTA, relatore. È quello che stiamo facendo; siccome da taluno era stato presentato alla Commissione questo medesimo dubbio, la Commissione proponevasi proporre l'articolo stesso nei termini seguenti :

« L'aumento della rendita di un fondo per l'effetto dell'irrigazione introdotta nei casi contemplati dalla presente legge non è soggetta all'imposta fondiaria per 30 anni a contare dal giorno in cui lo stesso fu reso irriguo. »

PATERNOSTRO P. Siamo d'accordo. Ed accettando l'emendamento della Commissione, che nel concetto è conforme al mio, non insisto sulla mia redazione.

PRESIDENTE. Ora veniamo ai voti.

Come la Camera ha inteso, l'articolo 8 determina che gli aumenti di reddito ottenuti per effetto di irrigazione come sono contemplati da questa legge, non vadano soggetti a maggior imposta per il lasso di 30 anni.

A quest'articolo furono presentate diverse modificazioni.

Gli onorevoli Lacava, Sorrentino, e Pecile propongono che questo beneficio sia, non soltanto accordato all'aumento dei redditi a beneficio dei consorzi come è determinato da quest'articolo, ma sia pur largito quante volte l'aumento di reddito sia ottenuto da privati per operazioni da loro fatte.

In secondo luogo l'onorevole Pecile e l'onorevole Lacava propongono che questo beneficio sia ristretto a 20 anni, e l'onorevole Borruso invece propone che si riduca a 10 anni.

Inoltre l'onorevole Pecile propone che questo beneficio non sia accordato che quando il Consiglio superiore di agricoltura e commercio, previo rilievo del valore catastale del fondo, abbia emesso parere favorevole.

Finalmente l'onorevole Lovito propone un'aggiunta a questo articolo che sarebbe la seguente :

« Per tutti gli effetti della presente legge, qualunque sia il numero dei soci, il consorzio sarà, sopra domanda, eretto in corpo morale, purchè l'estensione di terreno che si propone rendere irrigua, non sia minore di ettari 20. »

Dunque sono diverse le questioni: 1° se ci ha da essere una esenzione; 2° se l'esenzione debba estendersi

ai privati; 3° quale sia la durata di questa esenzione; 4° se per accordarsi questa esenzione si richieda il parere del Consiglio di agricoltura, come propone l'onorevole Pecile; 5° finalmente, se l'esenzione da accordarsi è illimitatamente a qualunque estensione di terreno reso irriguo, oppure se ha da avere l'estensione proposta dall'onorevole Lovito di venti ettari, ovvero come propone l'onorevole Lacava di quattro ettari.

Cinque adunque parmi debbano essere le votazioni a cui la Camera debba addivenire.

Verremo ai voti.

LOVITO. Permette, onorevole presidente...

PRESIDENTE. Sì, sì, debbo prima dare la parola all'onorevole Lovito per svolgere la sua proposta.

LOVITO. La Camera, dopo la discussione avvenuta e soprattutto dopo le parole pronunziate dall'onorevole Depretis, ha compreso che l'importanza di questa legge sta in gran parte nell'articolo 10.

Oramai non vi sarà più nessuno che farà come l'onorevole Paternostro che, dopo tanto studio, era costretto a chiedere a sè stesso, quale fosse lo scopo di questa legge.

L'importanza della legge per nove decimi, ripeto la frase dell'onorevole Depretis, per nove decimi, sta nell'articolo 10.

Nonostante, l'onorevole Depretis per temperare questo concetto che è verissimo, cercava di spiegare alla Camera la portata dell'articolo sull'esenzione dell'imposta. Credo che l'onorevole Depretis abbia fatto bene, nonostante che io ritenga che la Camera avesse già compreso che l'esenzione per 30 anni riguardava l'aumento del reddito che si verificava sui terreni addivenuti irrigati. Ma sa l'onorevole Depretis, che in moltissimi casi il maggior reddito, che deriva dall'irrigazione, equivale al quintuplo del reddito stesso? Io credo che la Camera non avrà bisogno di molte dimostrazioni per esserne persuasa. Di guisa che l'esenzione per 30 anni è una cosa di molta importanza.

Ma l'onorevole Depretis diceva: credete voi che anche dopo essersi formato il catasto non ci saranno dei fondi, i quali diverranno irrigui? Non vi saranno dei consorzi, che coi capitali con l'opera loro non aumenteranno i redditi dei loro territori? Ed anche allora l'imposta catastale non corrisponderà al reddito effettivo, che di anno in anno si andrà svolgendo nel territorio del paese. Questo è vero, ma in tutte le vie del genere umano ci vogliono dei capisaldi, ed il catasto contempla un periodo di tempo a partire da un caposaldo; e se per giungere ad un altro de' capisaldi, al rinnovamento della catastazione dopo una generazione, mettiamo, si trovano spostati i redditi tassati nel catasto precedente, sarà appunto perciò che se ne farà uno nuovo. E venendo al caso nostro sarà bene pensare anche all'avvenire; poichè ci potrebbe essere un ministro di finanze (l'onorevole Depretis, se fosse ministro delle finanze, forse non lo farebbe) il quale,